



# CITTA' DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE

COMUNE DI GALATINA  
Provincia di Lecce

Prot. 20170024185 del 22-06-2017  
Uff. carico DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE -  
P  
Cat 08 Class 04

Ordinanza n. 49

**OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E METALLICI NEL PERIODO 01 APRILE – 30 SETTEMBRE E DURANTE LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO.**

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

### Premesso:

- che nel periodo temporale indicato in oggetto il centro cittadino si popola di numerosi avventori di bar, ristoranti, pizzerie che sfruttando le favorevoli condizioni climatiche, usufruiscono di spazi pubblici allestendoli con dehors, pedane e sedute al fine di fornire servizi aggiuntivi ai clienti;
- che durante tutto l'anno sul territorio comunale, comprese le frazioni, vengono organizzate numerose manifestazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico come, a titolo esemplificativo, feste patronali, concerti, fiere, luna park e altri tipi di intrattenimenti pubblici.

### Considerato:

- che l'uso dei contenitori di vetro ed in latta, o comunque idonei all'offesa, nei luoghi di svolgimento di manifestazioni pubbliche costituiscono un serio pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica, nonché, quando abbandonati, rendono sporche le strade cittadine ed i luoghi di aggregazione;
- che con l'Ordinanza Sindacale n. 51 del 08.11.2001 – prot. n. 37805 – sono state già emanate disposizioni inerenti il divieto di vendita da asporto di bevande, alcoliche e non, dopo le ore 22.30.

### Tenuto conto:

- che l'Ordinanza Sindacale n. 51 del 08.11.2001 non risponde più alle esigenze del contesto ambientale di riferimento, anche alla luce degli ultimi accadimenti di cronaca verificatisi su scala nazionale, che hanno manifestato con tutta evidenza i rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per la pubblica incolumità, derivanti sia dal consumo, sia dall'abbandono sul suolo di grandi quantità di contenitori vuoti e infranti;
- che diventa necessario intervenire nel contesto locale disciplinando la vendita, la somministrazione ed il consumo di bevande alcoliche e non in contenitori di vetro e latta o comunque idonei all'offesa;
- che occorre disciplinare la somministrazione ed il consumo di bevande, alcoliche e non, in contenitori di vetro e latta o comunque idonei all'offesa, su tutto il territorio comunale, comprese le frazioni, vietando la stessa somministrazione dalle ore 20.00 alle ore 06.00 del giorno successivo nel periodo dal 01.04. al 30.09 di ogni anno;
- che occorre disciplinare la somministrazione ed il consumo di bevande, alcoliche e non, in contenitori di vetro e latta o comunque idonei all'offesa, su tutto il territorio comunale, comprese le frazioni, vietando la stessa vendita e somministrazione in occasione di manifestazioni pubbliche in luoghi pubblici o aperti al pubblico (a titolo esemplificativo feste patronali, concerti, fiere, intrattenimenti pubblici, luna park) e, nello specifico, fino ad un raggio di distanza di mt. 500 dal luogo dell'evento, quando non coincidente con la prescrizione del punto precedente;



- che tale divieto viene applicato ad ogni forma di vendita, sia in sede fissa, sia in forma itinerante;
- che sono, comunque, sempre consentite la commercializzazione e detenzione di bevande ed alimenti in contenitori di plastica leggera o carta.

**Preso atto:**

- della nota del Ministero dell'Interno n. 555/OP/1856/2017/2 del 23 maggio 2017, relativa alla pianificazione dei servizi di sicurezza in occasione degli eventi con prevedibile elevato afflusso di persone nella stagione estiva 2017;
- della nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017;
- del testo del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2017), coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 recante: *«Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città»*.

**Visti:**

- il D. Lgs n. 267/2000;
- la L. n. 241/1990;
- il D.P.R. 3 ottobre 2016 con il quale il Vice Prefetto Vicario dott. Guido Aprea è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune con i poteri del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale.

**Assunti i poteri del Sindaco,**

**ORDINA**

**per le motivazioni indicate in premessa:**

1. Il divieto di vendita e somministrazione, nonché il consumo di bevande, alcoliche e non, in contenitori di vetro e latta o comunque idonei all'offesa, su tutto il territorio comunale, comprese le frazioni, vietando la stessa vendita, somministrazione e consumo dalle ore 20.00 alle ore 06.00 del giorno successivo nel periodo dal 01 aprile al 30 settembre di ogni anno;
2. Il divieto di vendita e somministrazione, nonché il consumo di bevande, alcoliche e non, in contenitori di vetro e latta o comunque idonei all'offesa, su tutto il territorio comunale, comprese le frazioni, vietando la stessa vendita, somministrazione e consumo in occasione di manifestazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico (a titolo esemplificativo feste patronali, concerti, fiere, luna park e altri tipi di intrattenimenti pubblici) e, nello specifico, fino ad un raggio di distanza di mt. 500 dal luogo di svolgimento dell'evento, quando non coincidente con la prescrizione del punto precedente;
3. La revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 51 del 08.11.2001 – prot. n. 37805, a far data dalla pubblicazione della presente ordinanza;

**AVVERTE**

L'inottemperanza alla presente Ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 e 1 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, con la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, con pagamento in misura ridotta pari ad € 50,00.

Qualora l'inottemperanza della presente ordinanza comporti rischi per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica e la pubblica incolumità, i trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

La vigilanza sull'ottemperanza della presente ordinanza sarà effettuata dalla Polizia Municipale e dalle Forze dell'ordine presenti sul territorio.

- CITTÀ -  
Corpo

- CITTÀ -  
Corpo

Chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio, per 15 giorni, e sul sito internet del Comune.

Lo stesso provvedimento, infine, sarà notificato per conoscenza, al Prefetto di Lecce, al Questore di Lecce per il tramite del Commissariato di P.S. di Galatina, alla Stazione dei Carabinieri e alla Direzione Polizia Municipale-Suap-Protezione Civile rispettivamente al Servizio 3 "Polizia Commerciale e Amministrativa, Mercati" ed al Servizio 4 "Suap" di questo Comune.

Dalla Residenza Municipale, li (data protocollo)

**IL DIRIGENTE**  
(Dott. Antonio Orefice)



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
(Dott. Guido Aprea)



**RELATA DI NOTIFICA**

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ messo notificatore in servizio presso il Comune di Galatina, ho notificato l'Ordinanza Sindacale che precede al Sig. \_\_\_\_\_, mediante consegna a mani proprie dello stesso così qualificatosi ed identificato, ovvero in sua precaria assenza mediante consegna a mani del Sig. \_\_\_\_\_ capace e convivente, in plico chiuso del quale ho redatto la relazione di notifica.

In \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

IL NOTIFICATO

\_\_\_\_\_

IL NOTIFICANTE

\_\_\_\_\_